

## Indennità di mobilità

**Ha lo scopo di favorire la rioccupazione per particolari categorie di lavoratori licenziati, e consentire loro di superare i momenti di difficoltà economica successivi al licenziamento.**

### PROCEDURA DI MOBILITÀ

Legge 23 luglio 1991, n. 223 **Art.4**

Le aziende destinatarie della mobilità hanno facoltà di avviare la relativa procedura e stabilire il numero dei lavoratori in esubero, dopo aver esaminato la situazione insieme ai rappresentanti sindacali e di categoria. Al termine della procedura, le aziende procedono al licenziamento dei lavoratori e ne comunicano i dati agli Uffici del Lavoro per l'iscrizione nelle liste di mobilità.

I licenziamenti devono avvenire nell'arco di **120** giorni dalla chiusura della procedura, salvo diversa indicazione che deve essere espressamente dichiarata nell'accordo sindacale (art.8, c.4 L.236/93)

**La Corte Costituzionale**(sentenza n. 6 del 18/21 gennaio 1999) ha stabilito che sia riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di mobilità anche a quei lavoratori che **pur in assenza delle prescritte procedure di mobilità** non attivate a causa del comportamento omissivo del datore di lavoro, possono essere iscritti, a seguito di espressa richiesta, nelle relative liste, qualora sia accertata la natura collettiva dei licenziamenti, conseguenti alla totale cessazione dell'attività aziendale ( Circ. n. 186 del 10 /11/2000 ).

**N.B.:** Ai sensi della Legge 19 luglio 1993, n. 236 (**art.4 c.1** ) possono essere iscritti nella lista di mobilità i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese, comprese quelle artigiane, o da cooperative di produzione e lavoro, che occupino anche meno di 15 dipendenti. Tale iscrizione però **non dà diritto all'indennità di mobilità** concessa ai sensi dell' art. 7 c. 7 L.223/91, ma alla sola indennità di disoccupazione ordinaria.

### A CHI SPETTA

#### AZIENDE DESTINATARIE

La Legge 223/91 ha stabilito che sono destinatarie della mobilità le aziende dei sottoelencati settori che nel semestre precedente l'avvio della procedura di mobilità abbiano occupato mediamente :

- ❖ **INDUSTRIA:** più di 15 dipendenti (art. 1, c. 1, legge n. 223/1991);
- ❖ **COMMERCIO:** più di 200 dipendenti (art. 12, c. 3, legge n. 223/1991);
- ❖ Aziende artigiane dell'**INDOTTO:** nel **solocaso** in cui **ANCHE L'AZIENDA COMMITTENTE** abbia fatto ricorso alla mobilità;
- ❖ **COOPERATIVE** che per la natura dell'attività svolta e per consistenza della forza occupazionale rientrino nel campo di applicazione della disciplina della mobilità e siano soggette agli obblighi della relativa contribuzione (Circ. n.175 del 31 luglio 1997).
- ❖ Aziende costituite per l'espletamento di ATTIVITA' DI LOGISTICA: più di 200 dipendenti (Circ.n.71 del 28/3/2000, punto B)

#### AZIENDE IN REGIME TRANSITORIO

L'art. 7 c.7 della Legge n.236/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ha esteso l'indennità di mobilità vincolandola però a **finanziamento** annuale, anche alle aziende dei seguenti settori che nel semestre precedente

l'avvio della procedura di mobilità abbiano occupato mediamente:

- ❖ a) COMMERCIO:più di 50 e fino a 200 dipendenti.
- ❖ b) AGENZIE di VIAGGIO e TURISMO: più di 50 dipendenti.
- ❖ c) IMPRESE DI VIGILANZA: più di 15 dipendenti.
- ❖ d) Aziende costituite per l'espletamento di ATTIVITA' DI LOGISTICA:più di 50 dipendenti fino a 200 (Circ.n.71 del 28/3/2000, punto B.).

E' autorizzato il pagamento dell'indennità di mobilità, nei limiti di durata spettante (art.7,commi 1 e 2 L.223/91) e fino a tutto il **31/12/2009** , in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende di cui ai punti **a) , b) e c) .** (msg n.004070 del 20.02.2009 all.1)

#### SOGGETTI BENEFICIARI

Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, aventi la qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati e collocati in mobilità dalla loro azienda per:

- ❖ esaurimento della cassa integrazione straordinaria; (art. 4 c.1 L.223/91 )
- ❖ riduzione di personale; (art 16 e 24 L .223/91- L. 236/93)
- ❖ trasformazione dell'attività aziendale;
- ❖ ristrutturazione dell'azienda;
- ❖ cessazione di attività aziendale.
- ❖ **Dal 01.01.2005**il personale, anche viaggiante, dei vettoriaerie delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite dimensionale di più di 15 dipendenti (art. 1-bis, c. 1, L. 3 dicembre 2004, n. 291; msg 26504 del 19.07.2005)

#### NON SPETTA

Ai lavoratori:

- ❖ assunti a tempo determinato;
- ❖ che si dimettono;
- ❖ che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia;
- ❖ non iscritti nelle liste regionali di mobilità;
- ❖ assunti nell'azienda da meno di 12 mesi;
- ❖ che hanno lavorato meno di 6 mesi nella stessa azienda.
- ❖ ai dirigenti
- ❖ agli apprendisti
- ❖ agli assunti con contratto di formazione e lavoro.
- ❖ Soci di cooperative di produzione lavoro di cui al DPR 602/1970 ( L. 196/1997 - circ. n. 175/97)
- ❖ soci delle cooperative della piccola pesca legge 13.3.1958 n. 250;(circ. n. 175/97 )
- ❖ Lavoratore settore trasporto marittimo/aereo
- ❖ Giornalista (l' indennità è a carico dell'INPGI, art. 16 c. 3 L. 223/91)

## I REQUISITI

( circ. n. 3 del 02.01.92 , circ.n. 230 del 14.10.93 )

- ❖ Iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall'ufficio regionale del lavoro;
- ❖ anzianità aziendale di almeno 12 mesi maturata nell'ultimo rapporto di lavoro con l'azienda che lo ha messo in mobilità';
- ❖ almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria per maternità (Sentenza Corte Costituzionale n. 423/95 circ.n. 255 del 14.12.96 ).

**N.B.: L'iscrizione nelle liste di mobilità ha valore ai fini di una ricollocazione lavorativa più agevole. Infatti assumere lavoratori che sono nelle liste di mobilità comporta particolari vantaggi per le aziende, che versano contributi in misura inferiore a quella dovuta per gli altri lavoratori.**

**L'iscrizione nelle liste non prevede necessariamente il diritto alla relativa indennità: possono essere iscritti anche soggetti che, durante il periodo di iscrizione, usufruiscono della sola indennità di disoccupazione ordinaria. L. 236/93**

## LA DOMANDA

La domanda, sia per la mobilità ordinaria che per la mobilità lunga, deve essere presentata dall'assicurato, personalmente o tramite Patronato, al Centro per l'Impiego oppure presso la sede INPS competenti per residenza o domicilio abituale del lavoratore **entro 68 giorni** dal licenziamento, sul mod. DS21.

**N.B.: Dal 31/12/2008 , a seguito dell'implementazione delle denunce contributive e-mens con 4 nuove "voci" ( orario contrattuale, retribuzione teoria del mese, numero mensilità annue e percentuale part-time), non è più obbligatorio per il datore di lavoro compilare il mod. DS22Mob (circ.115 del 31/12/2008).**

Tuttavia, dato che l'invio dei dati e-mens avviene di norma il mese successivo a quello in cui si effettua il licenziamento, per la tempestiva definizione della domanda, sarà opportuno allegare al mod. ds21:

- ❖ copia della lettera di licenziamento in cui si evinca chiaramente se e' stato corrisposto preavviso e , in caso affermativo, il n. dei giorni spettanti a tale titolo ;
- ❖ il mod. MV10 detr fisc da consegnare ogni anno;
- ❖ il mod. ANF/prest se si chiedono gli anf da rinnovare ,quando ne ricorra il diritto, a luglio di ogni anno.
- ❖ In presenza di e-mens non correttamente compilati o addirittura mancanti, copia delle ultime buste paga.

**Il termine di presentazione della domanda può subire slittamenti (Circ. n.53189 Obg del 23/09/1953) nei seguenti casi :**

- ❖ **vertenza sindacale o giudiziaria** riguardante il licenziamento: in tal caso il termine scade il 60° giorno dalla data di definizione della vertenza o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- ❖ **malattia** iniziata prima del licenziamento o entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro: il termine scade il 60° giorno dalla data in cui il lavoratore abbia riacquisito la capacità lavorativa.
- ❖ **indennità sostitutiva del preavviso**: il termine scade il 68° giorno successivo al periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate.

- ❖ **servizio militare iniziato entro**gliotto giornidal licenziamento: il termine scade il 60° giorno dalla data del congedo.
- ❖ **Servizio militare iniziato dopo**gliotto giorni: la domanda scade il 68° giorno dalla data del licenziamento.

#### LA DECORRENZA

L'indennità decorre ( RDL 1827 del 4/10/1935 ):

- ❖ dall' 8° giorno se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento (art.73, c.2) o dalla scadenza dell'indennità per mancato preavviso (art.73, c. 3)
- ❖ dal 5° dalla data di presentazione della domanda, se la stessa viene presentata dopo il 7° giorno (art.77, c.1).

#### LA DURATA

L'indennità di mobilità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'area geografica in cui è ubicata lo stabilimento. (ad eccezione del [personale del trasporto aereo](#) )

**N.B.:** ai fini dell'attribuzione dell'area geografica di appartenenza è **FONDAMENTALE** la corretta indicazione del **"CODICE COMUNE DI LAVORO"** sulle mensilizzazioni.

Età del lavoratore all'atto del licenziamento	Aziende NON del mezzogiorno	Aziende del mezzogiorno - ex CASMEZ (T.U. D.P.R. 218/78)
Fino a 40 anni (non compiuti)	12 mesi	24 mesi
Da 40 a 50 anni (non compiuti)	24 mesi	36 mesi
Oltre 50 anni	36 mesi	48 mesi

La durata dell'indennità di mobilità non può essere, di regola, superiore all'anzianità lavorativa maturata presso l'azienda che ha proceduto al licenziamento.

#### LA MISURA

Spetta nella misura dell'80% della [retribuzione teorica lorda spettante](#) , che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga.

**N.B.:** Dal 31/12/2008 tale "voce" verrà automaticamente prelevata dal corrispettivo campo "retribuzione teorica del mese" compilato dalla ditta nella denuncia e-mens.

Questo importo non può superare il limite massimo stabilito annualmente.

Pertanto la misura dell'indennità di mobilità, **per i primi 12 mesi** , è pari al 100% della [Cassa Integrazione Guadagni](#) .

Gli importi massimi erogabili sono divisi in due [fasce](#) a seconda che la retribuzione lorda superi o meno gli importi fissati annualmente con decreto.

Su tale importo deve essere **detratta una aliquota contributiva** che attualmente è pari al 5,84%.

**Per i periodi successivi** viene pagato l'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno (senza la trattenuta del 5,84%) ( circ. 3 del 2/1/1992 )

**N.B. L' importo dell'indennità di mobilità non può mai essere superiore alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro.**

## COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

### INCOMPATIBILITA'

- ❖ Tutti gli altri trattamenti di disoccupazione;
- ❖ Indennità di maternità (art.17 L. 1204/1971) ( che dall'11 marzo 1993 prevale sull' indennità di mobilità DL n. 57/1993 convertito in L. 236/1993)
- ❖ Pensione diretta (a decorrere dal 15.12.1992- DL n. 478/1992 convertito in L. 236/1993 ) concessa a carico del:
- ❖ Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
- ❖ trattamenti sostitutivi/esonerativi/esclusivi
- ❖ Gestioni Speciali Lavoratori Autonomi
- ❖ Indennità giornaliera e di cura e sostentamento per malattie specifiche (ACT)

**N.B.:** I titolari di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità hanno la facoltà di optare per l'indennità di mobilità. (L. 451/1994 circolare n. 178 del 09.06.1994)

### COMPATIBILITÀ

L'indennità di mobilità è compatibile e cumulabile con:

- ❖ pensioni indirette;
- ❖ pensioni di guerra e facoltative;
- ❖ rendite vitalizie da infortunio;
- ❖ pensioni a carico di Stati esteri non in regime di convenzione internazionale.

### LA SOSPENSIONE

L'indennità rimane **sospesa** per tutto il periodo in cui:

- ❖ il lavoratore viene assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale.
- ❖ il lavoratore viene assunto a tempo pieno e indeterminato, e non **superi il relativo periodo di prova**. I lavoratori vengono reinscritti nelle liste di mobilità per un massimo di due volte e hanno diritto alla parte residua dell'indennità. ( circ. 3 del 2/1/1992 )
- ❖ il lavoratore presta servizio militare: al momento del congedo possono fruire della parte **residua** della prestazione ( Circ. 448 Prs del 30/10/1975 punto XVII)

**N.B.:** Tutte le sospensioni sopraelencate devono essere considerate periodi neutri ai fini della durata complessiva dell'indennità, nei limiti della durata massima della stessa .

- ❖ la lavoratrice si trova in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

- ❖ Dal 21/3/94 i lavoratori cancellati dalle liste di mobilità a seguito di assunzione a tempo indeterminato e che vengano poi licenziati entro i dodici mesi successivi senza aver maturato presso quest'ultima Ditta i requisiti per una nuova indennità, sono reinscritti, **a domanda**, nella lista di mobilità ( art. 2 c. 6 L. n. 451 del 19/7/1994). Gli assicurati avranno diritto al ripristino della prestazione originaria e al pagamento della sola parte residua, decurtata del periodo di attività lavorativa prestata; (esempio: residuo di indennità pari a 10 mesi, periodo di lavoro pari a 6 mesi; il ripristino sarà effettuato per il pagamento di 4 mensilità) ( D.L. 185 convertito in L. 451/94, Circ. n. 178 del 9/6/94 e Circ.n.255 del 14/12/96 ).

#### LA CESSAZIONE

L'indennità cessa dalla data di cancellazione dalle liste di mobilità per:

- ❖ fine del periodo massimo di godimento della prestazione di mobilità.
- ❖ assunzione del lavoratore a tempo pieno e indeterminato (**il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene reinscritto d'ufficio nelle liste di mobilità per due volte al massimo**);
- ❖ inizio di un'attività autonoma, che dia o meno diritto a percepire l'indennità di mobilità in un'unica soluzione (anticipazione di mobilità);
- ❖ mancata comunicazione, o comunicazione oltre i termini di legge, dell'avviamento al lavoro a tempo determinato o parziale. La comunicazione è valida se effettuata da parte del lavoratore **entro 5 giorni** dalla data di assunzione e/o nei termini previsti per l'invio telematico da parte dei datori di lavoro (UNILAV-UNISOMM) alla Sezione Circ.le per l'Impiego( circ. n. 230 del 14.10.1993 - art. 7 c.38 L. 608/1996 );
- ❖ pensionamento del lavoratore.
- ❖ espatriati in cerca di occupazione ( circ. 3 del 2/1/1992 )
- ❖ rifiuto di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità.
- ❖ rifiuto di aderire ad un'offerta formativa o di riqualificazione. Il lavoratore è tenuto alla frequenza del corso per almeno l'80% della durata complessiva, salvo casi di documentata forza maggiore o per congedi parentali o di maternità ( Circ.n.39 del 15/2/2007 ).
- ❖ rifiuto di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Nei casi in cui non sia possibile fare il riferimento, non si applica il limite del 20% ( Circ.n.39 del 15/2/2007 ).
- ❖ rifiuto di essere avviato ad un percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro, anche ai sensi dell'art.13 del DL 276/2003.( Circ.n.39 del 15/2/2007 )

**N.B.: non saranno cancellati dalle liste di mobilità gli assicurati il cui rifiuto sia motivato da uno dei seguenti casi:**

- ❖ **impossibilità di raggiungere il luogo di destinazione in 80 minuti con mezzi pubblici**(.Circ.n.39 del 15/2/2007 )
- ❖ **distanza di oltre 50 km dal luogo di residenza del lavoratore.**( Circ.n.39 del 15/2/2007 )
- ❖ **la lavoratrice che si trovi in astensione obbligatoria per maternità.**

#### LA PROROGA

- ❖ I lavoratori dipendenti ultracinquantenni, nel limite massimo di 630 unità, licenziati (per la riduzione degli appalti) dal 29.03.2001 al 31.12.2003 da aziende, con almeno 300 dipendenti, appaltatrici di lavoro presso unità produttive di imprese dei settori petrolifero e petrolchimico operanti presso gli stabilimenti del meridione (aree a programmazione negoziata) hanno diritto ad un **proroga dell'indennità di mobilità per un massimo di 36 mesi**, non oltre comunque il termine del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia ovvero di anzianità.
- ❖ La proroga spetta anche ai lavoratori ultracinquantenni, nel limite massimo di 120 unità, licenziati dal 01.06.2002 al 31.05.2003 da aziende che hanno fruito dal 06.1996 di Cassa Integrazione Straordinaria per ristrutturazione aziendale (delibere CIPE del 18.10.1994 e del 26.01.1996).

Essi hanno diritto ad un **proroga dell'indennità di mobilità per un massimo di 48**, mesi non oltre comunque il termine del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia ovvero di anzianità. Per i lavoratori in argomento la misura dell'indennità relativa al periodo di proroga viene ridotta del 20% rispetto alla misura già decurtata al termine del 1° anno di fruizione.

Il diritto alla proroga decade qualora i lavoratori interessati alla proroga stessa non partecipino, senza giustificato motivo, ai corsi di formazione o alle iniziative decise dai centri per l'impiego ai fini della ricollocazione occupazionale.

- ❖ I lavoratori che prima del licenziamento hanno beneficiato della CIGS ai sensi dell'art.4 c.21 L.608/1996, hanno diritto alla proroga fino al 31/12/2008. ( DM.43451 del 2/5/2008 ; msg n. 11180 del 16/5/2008 ) I beneficiari sono stati individuati al Ministero del lavoro e i nominativi comunicati con msg 33820 dell'11/6/1999. La misura dell'indennità, a partire dal 1/1/2008 sarà ridotta del 40%

#### SUSSIDIO STRAORDINARIO MENSILE

Msg.15953 del 11/7/2008 ; Msg 26451 del 26/11/2008

Il sussidio straordinario mensile è destinato ai lavoratori beneficiari dell' indennità di mobilità ordinaria, per i quali la finestra utile al pensionamento di vecchiaia si apre oltre il termine dell'indennità.

#### REQUISITI :

- ❖ essere stati collocati in mobilità ordinaria PRIMA dell'entrata in vigore della [L.247/2007](#)
- ❖ compiere l'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per gli uomini, 60 per le donne) nel corso del 2008.
- ❖ aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi nel corso della mobilità ordinaria. Per il raggiungimento del requisito minimo contributivo sono utili anche i contributi versati nella gestione autonoma.
- ❖ l'apertura della finestra di pensione deve avvenire oltre il termine della mobilità ordinaria.

L' **IMPORTO** e' pari all'indennità di mobilità.

**SPETTA** anche l'assegno al nucleo familiare.

**NON SPETTA** invece la contrizione figurativa per il periodo di percezione del sussidio.

Il sussidio e' **incompatibile** :

- ❖ con i trattamenti pensionistici diretti.
- ❖ con l'attività lavorativa : il sussidio viene sospeso durante occupazione a tempo determinato e cessa definitivamente con l'assunzione a tempo indeterminato.

#### LE MODALITÀ DI PAGAMENTO



L'indennità viene pagata **direttamente** dall'Inps.

L'interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:

- ❖ bonifico bancario o postale;
- ❖ allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale o localizzato per CAP (così come deciso dal Direttore della Sede msg. 6477 del 8.3.2004) previo accertamento dell'identità del percettore:
- ❖ da un documento di riconoscimento;
- ❖ **dal codice fiscale;**
- ❖ dalla consegna dell'**originale**della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all'interessato via Postel in Posta Prioritaria.

Nel caso di **accredito in c/c bancario o postale** devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di c/c.

Nel caso di **reclamo per mancato pagamento allo sportello a causa di riscossione fraudolenta** :

- ❖ **illegittimo beneficiario**dovrà fare una**dichiarazione di responsabilità**per mancata riscossione;
- ❖ **la sede INPS competente**dovrà**rimettere**il pagamento e contestualmente**denunciare**l'accaduto alla competente autorità. La documentazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale per il recupero delle somme indebitamente riscosse (msg. 14680 del 12.05.2004).

I **pagamenti** delle prestazioni a sostegno del reddito possono avvenire anche all' **estero** (msg. 000237 del 9.4.2003) ESPATRIO E SOGGIORNO IN PAESI EXTRACOMUNITARI

**Decadono** dall'indennità i lavoratori che espatriano definitivamente per rientrare nel paese di origine o per accettare un lavoro all'estero o per raggiungere la residenza di un familiare all'estero , ( Msg n. 931 del 27/10/2003 ; msg n.17576 del 4/8/2008 ) ovvero quando le circostanze dell'espatrio escludano la disponibilità del lavoratore espatriato a svolgere attività lavorativa in Italia (circostanza che comporta la cancellazione dalle liste di mobilità con conseguente decadenza dall'indennità)

In caso di soggiorno in paesi extracomunitari per "brevi periodi" per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia attestante i motivi dell'espatrio.

- ❖ Le ipotesi più significative di soggiorno per brevi periodi sono:
- ❖ matrimonio: nel limite di 15 giorni, periodo previsto per il congedo matrimoniale. (certificato di matrimonio);
- ❖ motivi di salute propria o di un familiare. (certificati medici)
- ❖ il lutto di un familiare all'estero nel limite di 3 giorni di permesso normalmente previsti, più i giorni necessari per il viaggio.(certificato di morte)
- ❖ turismo: conserva il diritto alla prestazione se l'assenza dal territorio nazionale**non esclude**comunque la **disponibilità all'impiego**.

I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, sotto il profilo delle prestazioni assicurative sociali sono equiparati ai cittadini italiani. Le ipotesi sopra indicate valgono perciò anche per tali lavoratori, nel caso in cui rientrino, con le stesse modalità e per gli stessi motivi , nei Paesi d'origine.



## PRESTAZIONI ACCESSORIE

I lavoratori percettori di indennità di mobilità possono richiedere gli [assegni al nucleo familiare](#), purché ne abbiano i requisiti. I requisiti previsti sono gli stessi dei lavoratori dipendenti.

## CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

**I periodi di godimento dell'indennità di mobilità sono utili sia ai fini del conseguimento del diritto alla pensione che ai fini della misura della pensione stessa.**